

DECRETO-LEGGE N. 41 DEL 2022: “ELECTION DAY” 12 GIUGNO

Il 2 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, il n. 41 del 2022, che come sottolineato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione prevede **norme d'urgenza** finalizzate ad assicurare **il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum** previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi il 12 giugno 2022, **in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative**. Il provvedimento reca inoltre **disposizioni** finalizzate a consentire, **limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022**, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che, individuando apposite **misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio**, assicurino la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto.

“Un testo necessario – ha osservato [Lucia Ciampi \(PD\)](#), intervenuta in Aula per annunciare il **voto favorevole** del Partito Democratico – per supportare il corretto svolgimento delle votazioni che si sono svolte e che si svolgeranno nel corso del 2022 e che è stato migliorato dalla discussione parlamentare”.

Si ricorda nella giornata di **domenica 12 giugno 2022** si sono svolte:

- ✓ le consultazioni per l'**elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali**, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle **regioni a statuto ordinario**, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022;
- ✓ le **consultazioni per i cinque referendum popolari abrogativi** (dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022).

Il 12 giugno 2022 si sono svolte anche:

- ✓ le elezioni amministrative del turno annuale 2022 nei comuni interessati della **Regione Sicilia** a seguito di deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 155 del 1° aprile 2022;
- ✓ le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della **regione Friuli-Venezia Giulia** (con decreto n. 1050/AAL in data 5 aprile 2022 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione);
- ✓ le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della **regione Sardegna** (con deliberazione della Giunta regionale n. 12/1 del 7 aprile 2022).

L'eventuale **turno di ballottaggio** per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni è previsto per il giorno di **domenica 26 giugno 2022**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" [AC 3591](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

OPERAZIONI DI VOTAZIONE (ART. 1)

Al fine di **assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio**, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, così come già avvenuto in precedenti consultazioni elettorali, in ragione della situazione epidemiologica da **Covid-19**¹, si prevede – **limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022** – che **l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna**, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

ABBINAMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 2022 (ART. 2)

Si applica, in caso di **contemporaneo svolgimento dei referendum**, previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi **nel 2022, con il primo turno delle elezioni amministrative**, la **normativa prevista per i referendum** per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti tali uffici si fa **riferimento alla normativa per le elezioni amministrative**, ferme restando, ovviamente, **l'entità delle maggiorazioni** previste in caso di **consultazioni che si effettuano contemporaneamente**. Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente al termine del voto **si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum** e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando **precedenza a quelle per le elezioni comunali** e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le **spese** derivanti dagli adempimenti comuni sono **ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati**, in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

¹ Analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 e, successivamente, dal decreto-legge n. 117 del 2021.

SEZIONI ELETTORALI OSPEDALIERE - REPARTI COVID-19 (ART.3)

Limitatamente alle **consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022**, si dispone in ordine alla costituzione di apposite **sezioni elettorali nelle strutture sanitarie** che ospitino **reparti COVID-19**, ovvero di **seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera**². Come per le consultazioni del 2021, è previsto il riconoscimento, ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere, **dell'onorario fisso forfettario** previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 **umentato del 50 per cento**. A tal fine è autorizzata la spesa di 912.914 euro per il 2022.

ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO (ART. 4)

Si disciplina, inoltre, l'esercizio del **voto presso il proprio domicilio** per gli elettori sottoposti a **trattamento domiciliare** o in condizioni di **quarantena** o di **isolamento fiduciario per Covid-19**. Una "clausola generale" dispone l'**applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge** in esame anche **alle elezioni regionali dell'anno 2022**, "ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale"³.

SANIFICAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI (ART. 5)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo**, con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, **destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale** per le **consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

Si dispone che le **operazioni di votazione** si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dai **protocolli sanitari e di sicurezza** adottati dal Governo; al relativo onere si provvede nell'ambito delle **risorse** assegnate **all'Unità per il completamento della campagna vaccinale** e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia⁴; delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali **protocolli** si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle **elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali**.

² Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2022 - **i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali** di cui all'articolo in commento devono essere muniti delle "certificazioni verdi COVID-19" previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (c.d. **green pass**).

³ Le prescrizioni più aggiornate per la raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare, quarantena, isolamento da Covid-19 sono attualmente contenute nella [circolare n. 67 del 2021 del Ministero dell'interno](#), la quale richiama diverse prescrizioni dell'allegata circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 2 settembre 2021. Analoghe prescrizioni erano state già previste nel 2020 (per le elezioni 2020) in precedenti circolari del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. A tali circolari si aggiungono i **Protocolli adottati dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute** per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie nel [2020](#) e nel [2021](#) che recano le misure per: l'allestimento dei seggi elettorali negli edifici a ciò adibiti; le operazioni di voto; alcune prescrizioni per i componenti dei seggi elettorali.

⁴ Istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

La [circolare n. 66/2022](#) emanata l'8 giugno contiene un "addendum" a integrazione e parziale modifica del [Protocollo sanitario e di sicurezza dell'11 maggio 2022](#), il quale in considerazione del mutato quadro epidemiologico, prevede "l'uso **fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l'accesso degli elettori ai seggi**" (non più l'obbligo quindi) per il solo esercizio del diritto di voto.

NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 6)

Limitatamente alle **elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022**, è ridotto a **un terzo** il numero minimo di **sottoscrizioni** richieste per la **presentazione delle liste e candidature**.

Si **riduce** dal 50% al **40%** il numero dei votanti richiesto per la **validità delle elezioni amministrative**, esclusivamente **per il 2022**, nei **comuni con meno di 15.000 abitanti** nei casi in cui sia stata **ammessa e votata una sola lista**.

Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune **non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)** che non esercitano il diritto di voto.

Infine, si prevede che l'introduzione, in via sperimentale, di modalità di espressione del **voto** in via **digitale** per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i **referendum si applica** - anziché per il turno elettorale del 2022 - **per l'anno 2023 alle elezioni politiche**, come precisato durante l'esame in **sede referente**.

Il rinvio è motivato in considerazione della **situazione politica internazionale** e dei correlati rischi **connessi alla sicurezza cybersicurezza**.

Inoltre, viene rifinanziato per **un milione di euro** per l'anno **2023** il **Fondo per il voto elettronico** finalizzato alla sperimentazione introdotto dalla medesima legge di bilancio 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI POLITICHE (ART. 6-BIS)

Con una disposizione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, esclusivamente **per le prossime elezioni** della **Camera dei deputati** e del **Senato della Repubblica**⁵, che l'**esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni** per la **presentazione delle candidature**⁶ si applica anche ai **partiti** o ai **gruppi politici** che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ sono costituiti in **gruppo parlamentare** in almeno una delle Camere al **31 dicembre 2021** (oltre quelli costituiti in gruppo parlamentare in **entrambe** le Camere all'**inizio** della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);

⁵ Si ricorda che la legislatura attuale è iniziata il 23 marzo 2018, con la prima seduta delle nuove Camere: pertanto le prossime elezioni politiche sono previste per il 2023. Come prescrive la Costituzione, le elezioni delle Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti (art. 61 Cost.), quindi si voterà entro il 30 maggio 2023 (ultima data utile: **domenica 28 maggio**).

⁶ Altri casi di esonero dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni sono stati disposti in occasione di precedenti consultazioni elettorali (2013 e 2018) da specifiche disposizioni normative. Si registrano, inoltre, casi di interventi normativi volti a ridurre il numero delle sottoscrizioni. Analoghe misure sono state adottate con riguardo alle elezioni amministrative e regionali 2020 a causa dell'emergenza COVID

- ✓ hanno presentato **candidature** con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la **Camera dei deputati** (4 marzo 2018) o alle ultime **elezioni europee** (26 maggio 2019) in **almeno due terzi** delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno **un seggio** in ragione **proporzionale** oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore **all'1% del totale**.

Riguardo al requisito della presentazione delle candidature in **almeno due terzi** delle circoscrizioni si ricorda che in base alla legislazione elettorale vigente le circoscrizioni elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati sono 28 a cui si aggiunge la circoscrizione Estero. Per le elezioni europee il territorio nazionale è suddiviso in 5 circoscrizioni.

VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 7)

Viene modificata, **anche per le prossime consultazioni elettorali**, la legge che disciplina il voto dei cittadini italiani all'estero disponendo **l'istituzione** – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – **di un Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero**⁷. Ciascun Ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. Tali previsioni **integrano il vigente quadro normativo** che (all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001) prevede l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle operazioni di scrutinio, **gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero** inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, **l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** - per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero - **proclama gli eletti** in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. L'articolo 7 del decreto-legge in esame **modifica** anche il [DPR 2 aprile 2003, n. 104](#).

È autorizzato quindi uno stanziamento di 1.140.118 euro **a decorrere dall'anno 2022** per gli oneri di **funzionamento degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero**.

Tali previsioni non trovano applicazione per le consultazioni relative ai *referendum* abrogativi del 12 giugno 2022, i quali sono stati indetti mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 7 aprile 2022.

Infine, si modifica l'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri** e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del **decreto interministeriale** che determina la misura massima del **finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni**.

⁷ L'articolo 7 del decreto-legge in esame apporta modifiche alla [legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), recante *"Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"*, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (quindi **dopo il 5 maggio 2022**).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE (ARTT. 8 E 9)

Le ultime disposizioni recano le **coperture finanziarie** degli oneri determinati dalle previsioni del provvedimento, per complessivi 39.451.285 euro per l'anno 2022, e dispongono **l'entrata in vigore del decreto-legge** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 4 maggio scorso.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 3591](#)

Prima lettura Senato

[AS 2653](#)

[Legge 30 giugno 2022, n. 84](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

[Testo coordinato del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	0 (0%)	20 (100%)	0 (0%)
FI	40 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IPF	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	86 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	68 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	23 (59,0%)	8 (20,5%)	8 (20,5%)
PD	59 (100%)	0 (0%)	0 (0%)